

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Tribunale, sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DR.SSA CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DR. PIERLUIGI MELA

GIUDICE

DR.SSA ENRICA BERTOLOTTO

GIUDICE

Nel procedimento n. 2/2018 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,

richiamato il precedente provvedimento in data 22.3.2019 di fissazione dell'udienza ex art 162, comma 2, l.f. che per comodità viene qui integralmente riportato:

“TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Tribunale, sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DR.SSA CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DR. PIERLUIGI MELA

GIUDICE

DR.SSA ENRICA BERTOLOTTO

GIUDICE

Nel procedimento n. 2/2018 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale, visti la proposta, il piano concordatario e la documentazione ex art. 161, commi 2 e 3, depositati dalla società ricorrente in data 25.2.2019;

ritenuto che la proposta e il piano concordatari presentino diversi aspetti di inammissibilità ex art. 162, comma 2, l.f.;

considerato innanzitutto che dubbi sussistono sulla stessa qualificazione del piano in continuità diretta ex art. 186 bis l.f.;

rilevato invero che il piano prevede la continuazione dell'attività aziendale, sulla base del presupposto fondamentale – di cui *infra* – della prosecuzione degli affidamenti dei servizi TPL – contratto TPL Alessandria e contratto TPL Asti –, solo fino al 31.12.2023, non essendo affatto precisato se l'attività aziendale prosegua anche nel periodo successivo, dovendosene, anzi, ritenere la probabile cessazione;

considerato infatti che non appare probabile la continuazione di tali affidamenti in capo ad [REDACTED], tenuto conto che la stessa lettera della dell' [REDACTED] – [REDACTED] – controparte contrattuale – del 18.2.2019 (doc. 193) afferma tra l'altro che *“poiché non esiste coincidenza fra i perimetri degli attuali contratti di servizio e il nuovo perimetro di gara è pertanto certo che si avrà un nuovo soggetto”* ;

rilevato che la cessazione dell'attività di impresa (atteso che il 98% del fatturato di [REDACTED] rinviene da detti Contratti) comporterà, a sua volta, l'insorgenza di una serie non trascurabile di oneri, quali, a titolo di esempio, gli oneri di cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, di cui non è dato comprendere come si provvederà al relativo pagamento;

considerato infatti che a pag. 85 della relazione ex artt. 161, comma 3, e 186 bis l.f.' (doc. 176), gli Attestatori si limitano a precisare che al termine del piano la Società raggiungerà un equilibrio economico finanziario, il che *“non implica il rimborso di tutto il debito [...] ma solo il ripristino della piena capacità di sostenere l'onere di quello che gravi a tale data”*;

rilevato peraltro che ai fini di tale valutazione, tuttavia, non risultano essere stati considerati i predetti oneri e non è dato nemmeno comprendere quali siano i debiti presenti alla data di cessazione dell'attività e con quali risorse tutti questi debiti verrebbero pagati;

ritenuto che tali “incertezze” comportano anche l'impossibilità di qualificare il piano come in continuità aziendale diretta, dato che la semplice “prosecuzione dell'attività in via temporanea in corso di piano” con successiva cessazione della stessa non consente certo la qualificazione del concordato in termini di continuità aziendale, con tutte le conseguenze in termini di disciplina applicabile;

considerato che, come sopra già anticipato presupposto fondamentale del piano concordatario è la continuazione fino al 31.12.2023 dei due contratti di trasporto pubblico locale (TPL) e precisamente:

- (a) Contratto TPL Alessandria (docc. 51, 52, 53). Il contratto era stato concluso tra la Provincia di Alessandria (cui è successivamente subentrata l'Agenzia per la Mobilità Piemontese – “AMP”) e il consorzio [REDACTED] (di cui [REDACTED] detiene il 60,78% – pag. 9 Ricorso Pre-concordato). L'affidamento a [REDACTED] del servizio risulta prorogata sino al 15.6.2019 (cfr. **doc. 53**).
- (b) Contratto TPL Asti (docc. 54, 55). Il contratto era stato concluso tra la Provincia di Asti (cui è successivamente subentrata l'Agenzia per la Mobilità Piemontese) e il consorzio [REDACTED] (di cui [REDACTED] detiene il 16% – pag. 4 Prima Relazione Mensile). Il contratto, a seguito di proroga, termina il 21.5.2019 (**doc. 55**);

ritenuto che in ordine alla sussistenza e al concretizzarsi del predetto presupposto non vi è alcuna certezza, ma anzi, ad avviso del Tribunale, tale affermazione si basa su mere ipotesi prive di concreti riscontri oggettivi;

rilevato invero che il Contratto TPL Alessandria è cessato il 12.9.2017 (cfr. **doc. 52**). L'AMP ha dato corso all'affidamento diretto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 sino al 15.6.2019 (“e comunque sino al subentro del nuovo gestore all'esito della procedura di gara”) (**doc. 53**). Nella comunicazione di cui al doc. 53 viene espressamente dato atto che “la provincia di Alessandria ha invitato l'AMP a non prolungare contrattualmente l'affidamento” e che conseguentemente si provvede all'affidamento diretto, il cui termine finale “potrà essere ridefinito qualora emergesse il venire meno del pubblico interesse sotteso al presente provvedimento di urgenza”;

rilevato che la durata del Contratto TPL Asti è stata prorogata sino al 21.5.2019 (cfr. **doc. 55**). Ai sensi dell'art. 4 la durata della proroga si estenderà automaticamente per un ulteriore anno a fronte di comunicazione della Provincia da presentarsi almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale, comunicazione peraltro pacificamente mai pervenuta;

è fatta salva inoltre la facoltà per la Provincia di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi;

ritenuto che a dare sicurezza sulla presunta durata dei predetti contratti fino al 31.12.2023, posta a fondamento del piano aziendale, non sono certo risolutive le due lettere inviate da AMP, su richiesta della ricorrente [REDACTED], rispettivamente in data 15.2.2019 (doc. 192) e 18.2.2018 (doc. 193) in quanto basate su previsioni del tutto ipotetiche in ordine ai tempi richiesti per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, per l' esperimento delle relative procedure, per la nomina della commissione di gara, ecc., e che a tutto concedere non si estendono oltre la "*fine dell'anno scolastico 2022/2023*", cioè oltre giugno/agosto 2023 anziché , come preteso dalla ricorrente, al 31.12.2023;

considerato che nell'attestazione ex art. 161, comma 3, l.f. gli attestatori – oltre a limitare il giudizio di fattibilità del piano nel ritenere verosimile una proroga degli affidamenti sulla base di stime fatte sulle tempistiche di gare precedenti – si limitano ad affermare che in tale ipotesi di cessazione dell'affidamento al 31.8.2023 anziché al 31.12.2023 (come previsto dal piano concordatario) "*i crediti da incassare al 31.12.2023 si andrebbero a ridurre di un importo corrispondente approssimativamente all'utile non realizzato nel 3° quadrimestre dell'anno 2023*" (doc. 176, pag. 75), senza effettuare un'analisi dell'impatto di tale riduzione dei crediti da incassare, che non appare però trascurabile, se si considera che il piano concordatario presuppone appunto la prosecuzione degli affidamenti anche per il terzo quadrimestre 2023 (e, quindi, sino al 31.12.2023). Inoltre, come sopra già evidenziato, nulla viene detto in merito agli oneri di cessazione dell'attività ;

ritenuto pertanto che, alla luce delle considerazioni che precedono, diversamente da quanto sostenuto e posto a fondamento del piano concordatario:

- (i) risulta dimostrato che nessuna proroga dei Contratti TPL/affidamenti, allo stato, è stata concessa dalla AMP;
- (ii) la durata residua degli affidamenti dei Contratti TPL/affidamenti è rimessa alla discrezionalità dell'AMP (e ad atti futuri ed incerti, quali nomine della commissione di gara, pubblicazione dei bandi di gara, esperimento delle procedure di gara, ecc.);

(iii) a tutto concedere, pur non avendo l'AMP assunto alcun obbligo in proposito, l'affidamento dell'attività oggetto dei Contratti TPL potrebbe proseguire sino al 31.8.2023 e non al 31.12.2023 come invece ipotizzato nel piano concordatario; ritenuto pertanto che le criticità sopra indicate incidono negativamente sulla fattibilità del piano e si traducono in una possibile manifesta ed evidente non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ed a realizzare la causa concreta del concordato (Cass. 27 febbraio 2017, n. 4915; Cass. 28 settembre 2017, n. 2269; Cass. 28 settembre 2017, n. 22691);

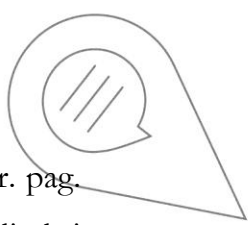
ritenuto inoltre che sussistono vari aspetti di criticità anche in ordine all'apporto di finanza esterna da parte della società [REDACTED] s.r.l.;

considerato che la proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori in cinque classi (Classe I [REDACTED], classe II [REDACTED] e [REDACTED], classe III [REDACTED] e [REDACTED]; classe IV Chirografi ab origine e i creditori prelatizi speciali degradati a chirografo; classe V [REDACTED] e [REDACTED]);

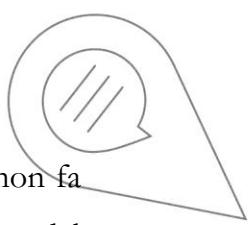
rilevato che il pagamento di tutti i creditori della III, IV e V classe, nonché, in parte, anche dei creditori ricompresi nella classe 2, è previsto che verrà effettuato per il tramite di finanza esterna messa a disposizione da [REDACTED] S.r.l. (società riconducibile alla medesima compagine societaria di [REDACTED]), la quale ha assunto l'impegno di provvedere direttamente al relativo pagamento, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 2 milioni (l'impegno è assunto mediante sottoscrizione del ricorso/proposta depositato il 25. 2. 2019);

rilevato che tali somme non sono però già a disposizione di Frux, ma verrebbero messe a disposizione dai "flussi di cassa" da generare "con un'attenta gestione economica e finanziaria" e mediante "dismissione di parte del portafoglio immobiliare" della stessa (pag. 51 Ricorso Concordato);

considerato che: l'impegno non è garantito, se non dal patrimonio stesso di [REDACTED]; i valori di realizzo stimati per gli immobili (cfr. **doc. 148**) non sono "certi;" atteso che non sono state raccolte offerte irrevocabili di acquisto degli immobili (eccezione fatta per il

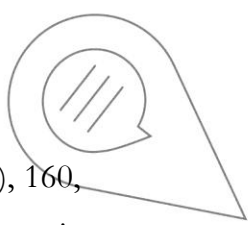


preliminare di vendita del deposito di [REDACTED] al prezzo di € 165.000,00; inoltre cfr. pag. 86 della relazione 161, comma 3, l.f. doc. 176 secondo cui le dismissioni di tutti gli altri immobili sono “previsioni ipotetiche” e nota a pag. 87 ove si precisa che” *le perizie di stima degli immobili dell’ing. Vecchietti non danno evidenza dei comparables effettivamente presi in considerazione, circostanza questa che ne costituisce senz’altro una limitazione*”; inoltre” *non è stato fatto un rilievo in dettaglio di tutti gli immobili, si basano su superfici e volumi dedotti dai dati catastali e dalle planimetrie fornite dal committente, non sono state condotte approfondite verifiche circa l’efficienza di tutti gli impianti a servizio di tutti i fabbricati costituenti il complesso immobiliare; non è stata verificata la regolarità urbanistica e catastale degli immobili; non si è tenuto conto di eventuali servitù attive e passive, usufrutti o altri diritti reali*”); non vi è nemmeno certezza in ordine alle tempistiche di vendita degli immobili e quindi, che possano pervenire ad [REDACTED] i flussi previsti per effettuare i pagamenti in favore dei creditori alle scadenze indicate nel piano concordatario; i flussi di cassa di [REDACTED] rinvergono “*esclusivamente dal patrimonio immobiliare*” in ragione di contratti di locazione esistenti (pag. 50 Ricorso Concordato) e, conseguentemente, in caso di mancato regolare incasso dei canoni di locazione (parte dei quali da parte di [REDACTED]), i flussi attesi non verrebbero realizzati; i flussi di [REDACTED] (vuoi da locazione, vuoi da dismissione immobiliare) debbono essere prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di [REDACTED], di cui la parte più preponderante è costituita da debiti verso l’Erario oggi oggetto di rateizzazione (cd. rottamazione ter) ed indicati nel piano [REDACTED] allegato *sub* “B” all’Attestazione di cui al **doc. 176**); nell’attuale prospettazione del piano concordatario di [REDACTED], [REDACTED] corrisponderebbe alla stessa la finanza esterna in questione prima di aver provveduto all’integrale pagamento dei debiti propri: ed infatti, sulla base del piano [REDACTED] sopra menzionato, al 31.12.2023 residuerebbero ancora debiti di [REDACTED] verso l’Erario per circa € 400.000,00 oltre altri debiti verso soggetti terzi; appare quindi quantomeno dubbio che [REDACTED] possa dismettere il proprio patrimonio e destinare risorse proprie a soggetti terzi senza prima pagare integralmente i propri creditori (per di più privilegiati) dal momento che una siffatta operazione potrebbe prestarsi a ovvie contestazioni nell’ambito di un denegato fallimento di [REDACTED]; il consistente indebitamento di [REDACTED] verso l’erario con tributi



iscritti a ruolo, richiesta di rateazione e decadenza anche da precedenti rateazioni, non fa comprendere come, nonostante i flussi siano sempre i medesimi, la società nell'arco del piano sarebbe in grado di generare flussi eccedentari da mettere a destinazione dei creditori concordatari; inoltre, non essendoci alcuna garanzia in ordine ai tempi e ai modi di vendita degli immobili messi a disposizione per quanto sopra rilevato – immobili che tra l'altro potrebbero essere colpiti da formalità pregiudizievoli ulteriori a quelle esistenti -, l'eventuale liquidità eccedente generata dai flussi, in quanto proveniente in parte dai canoni di locazione pagati da [REDACTED] per l'immobile sede dell'attività aziendale, non potrebbe più considerarsi “nuova finanza” con le ovvie conseguenze in tema di destinazione per il pagamento dei creditori concordatari, nè si comprende perché [REDACTED] dovrebbe pagare con i suoi canoni di locazione parte dell'asserita finanza esterna messa a disposizione da [REDACTED] che, ove [REDACTED] fallisse, probabilmente risparmierebbe comunque non sostenendo (se non per qualche mese) tale onere; considerato che anche la formazione delle classi dei creditori presenta aspetti di inammissibilità;

considerato invero che nella quinta classe rientrano i creditori bancari [REDACTED] s.p.a. ed [REDACTED] s.p.a. ai quali è riservato il pagamento del 5% dell'ammontare nominale dei loro crediti e quindi una percentuale inferiore rispetto agli altri creditori chirografari rientranti nella IV classe, per i quali è previsto il pagamento del 20%, sulla base del rimborso di rilevanti somme di denaro che hanno ottenuto grazie ad appositi accordi solutori negli anni precedenti (accordo del dicembre 2014 con [REDACTED] s.p.a., che ha previsto un pagamento a saldo e stralcio di € 400.000,00 e accordo del maggio 2015 con [REDACTED] s.p.a., che ha comportato uno stralcio di debiti scaduti con conseguente riduzione del debito ad € 1.639.383,00, di cui rimborsati € 566.939,00); ritenuto che tali accordi che hanno comportato un esborso complessivo di € 966.939,00 siano suscettibili di revocatoria ordinaria esperibile nello scenario fallimentare ex art. 66 l.f., si che da un lato non appare giustificabile la creazione e l'inserimento dei predetti creditori, che hanno ricevuto pagamenti “preferenziali”, in autonoma e distinta classe e



dall'altro è evidente la carenza delle attestazioni ex artt. 186 bis, comma 2, lettera b), 160, comma 2, e 182ter, I comma, l.f., nel non aver considerato le predette revocatorie nell'ambito dell'attivo ricavabile dal loro esperimento nell'alternativa fallimentare; considerato che in ordine all'attivo ricavabile dall'esperimento di azioni di responsabilità verso gli organi sociali vi è un contrasto tra quanto riportato nel ricorso/proposta di concordato e nella proposta ex art. 182 ter l.f. rispetto a quanto risulta dall'attestazione ex artt. 160, comma 2, e 182 ter, comma 1, l.f. dal momento che i primi indicano un ammontare complessivo di € 1.000.000,00, mentre l'attestazione di € 1.500.000,00; ritenuto che l'attestazione ex art. 161, comma 3, l.f. presenti aspetti di inammissibilità in quanto carente, incompleta e contraddittoria;

considerato in particolare quanto ai crediti verso clienti, indicati in € 3.724.186 come effettivamente recuperabili, che non solo tale dato è in contrasto con quanto indicato in ricorso (€ 4.386.522,83) e nel relativo elenco allegato sub 183 (€ 1.548.249,03), sì che non è dato comprendere quale sia la loro effettiva entità, ma non sono stati minimamente indicati i criteri utilizzati per apportare le svalutazioni, né vi è indicata la percentuale applicata a ciascun credito, non essendo certamente sufficiente affermare di aver tenuto conto dei trend storici degli incassi e della data di insorgenza;

considerato che analoghe considerazioni valgono anche in ordine alla svalutazione dei crediti verso la controllata [REDACTED];

rilevato che non è dato comprendere la natura privilegiata attribuita ai debiti per trattenute sindacali, né sono minimamente specificate le compensazioni effettuate rispetto ai debiti verso i fornitori e le causali del fondo rischi in privilegio per la verifica in corso dell'Ispettorato del Lavoro del 15.7.2018;

rilevato inoltre che andavano conteggiati anche gli interessi moratori dovuti secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione anche nelle procedure concorsuali;

considerato che, diversamente da quanto sostenuto nell'attestazione, andava appostato tra i debiti concordatari il debito per garanzia assunto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] a favore di [REDACTED] ammontante ad € 320.158,00, essendo [REDACTED] debitore solidale a

prescindere dalla capacità peraltro dubbia, per quanto sopra già rilevato, di ■■■ ad adempiere alle proprie obbligazioni;

rilevato che parimenti non è dato comprendere la postazione tra i fondi rischi, anziché tra i debiti concordatari, del debito della ricorrente verso l'INPS per interessi e sanzioni, del debito verso Agenzia Entrate Riscossione per aggi e dell'indennizzo per lo scioglimento dei contratti di leasing ex art. 169 bis l.f.;

rilevato quanto all'attestazione sulla fattibilità del piano concordatario che, anche a prescindere dalla qualificazione come di "risanamento" di un piano che non prevede alcun investimento, per impossibilità dell'impresa di fare ricorso al credito anche in futuro, alcun incremento di ricavi futuri, alcuna modificazione del management aziendale e che si prefigge quale unico obiettivo l'esecuzione della proposta con continuazione dei contratti di servizio di Alessandria ed Asti, la stessa è del tutto carente e superficiale là ove, come già sopra rilevato, si limita a definire verosimile e coerente, in base alla durata di gare analoghe svoltesi in altre realtà territoriali in tempi recenti e tenuto conto dei ricorsi che molto spesso vengono proposti durante le procedure, che i contratti continuino fino al 31.12.2023; inoltre, dopo aver dato atto che nell'ipotesi di subentro del nuovo aggiudicatario nei contratti alla fine dell'anno scolastico 2022/2023, come preventivato dall'AMP, vi sarebbe una riduzione dei crediti da incassare al 31.12.2023 preisti in piano, non indica quale sia l'effettivo impatto di tale riduzione sulla percentuale offerta e garantita dal piano concordatario, che pur verrebbe inevitabilmente diminuita con conseguente infattibilità del piano stesso;

rilevato inoltre che, come sopra già evidenziato, non è affatto spiegato come al termine del piano venga raggiunto il riequilibrio finanziario e con quali risorse si possa far fronte agli oneri di cessazione dell'attività aziendale, né è indicato nell'ambito dei cd. stress test ipotizzati (aumento di costi di manutenzione del 5% annuo e allungamento di trenta giorni dei tempi di incasso dei corrispettivi attraverso ■■■ e ■■■) l'impatto sulle percentuali obbligatorie offerte di pagamento dei creditori concordatari e quindi sulla

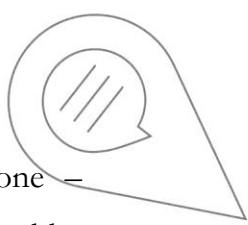
tenuta del piano – ugualmente va detto per gli ulteriori stress test ipotizzati nel business plan di ■■■■ -;

ritenuto del tutto contraddittoria la attestazione là ove, pur avendo evidenziato le criticità sottese all'apporto di finanza esterna da parte di ■■■■, ha concluso ugualmente per la sostenibilità del debito assunto verso ■■■■ sulla base di una tenuta della continuità di ■■■■ tutta da dimostrare alla luce delle considerazioni sopra svolte – tra l'altro il piano ■■■■ 2019-2023 allegato ipotizza la vendita nel 2020 degli immobili di Tortona e di Novi Ligure per interessi rispettivamente manifestati per il primo da un privato e per il secondo dal Comune di Novi Ligure, privi peraltro di alcun riscontro oggettivo, e conseguentemente la riduzione dei relativi costi di amministrazione nel 2020 e nel 2022 la riduzione degli oneri finanziari per la vendita del bene immobile di Stradella su cui grava un mutuo in mancanza di qualsiasi dato oggettivo - ;

rilevato quanto alla relazione ex artt. 160, comma 2, e 183 ter, comma 1, l.f. che parimenti la stessa presenta molteplici aspetti di carenza, incompletezza e criticità in ordine alla stima dell'intero patrimonio mobiliare della società ■■■■ al fine del confronto con l'alternativa della liquidazione fallimentare e giustificare quindi la falcidia proposta dei crediti tributari, stima peraltro rilevante anche ai fini dell'attestazione ex art. 186 bis, comma 2, lettera b) l.f. in ordine al giudizio della funzionalità del piano in continuità al miglior soddisfacimento dei creditori ;

rilevato in ordine alla valutazione dell'azienda che gli attestatori si limitano a far proprie le conclusioni contenute nella relazione Staffa condividendo *“scelte, criteri e metodologie”*, affermazione del tutto apodittica tanto più che i criteri utilizzati nella predetta perizia suscitano perplessità, sì che sarebbe stato necessario che gli attestatori indicassero i motivi per i quali i predetti criteri, rispetto a quelli normalmente utilizzati, erano da considerarsi preferibili per la stima dell'azienda in vista della cessione nell'ambito del fallimento;

rilevato invero che la perizia ■■■■, oltre ad ipotizzare un improbabile esercizio provvisorio da parte del curatore fino a dicembre 2021 e quindi la cessione dell'azienda in concomitanza all'esaurirsi delle procedure di gara per l'aggiudicazione del servizio al



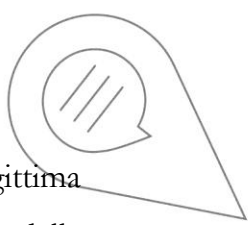
nuovo gestore che subirebbero, per la presenza del curatore, una pretesa accelerazione –
allorquando è invece ovvio che la cessione dell'azienda da parte del curatore dovrebbe
avvenire il più presto possibile e prima certamente della conclusione delle procedure di
gara -, procede alla stima del complesso aziendale sommando ai flussi realizzati
dall'esercizio provvisorio fino alla cessione il valore di realizzo del capitale residuo
investito (costituito dal circolante cioè dai crediti e dalle immobilizzazioni al netto del
fondo trattamento fine rapporto) e rettificando quindi in diminuzione il risultato così
ottenuto, pari ad € 4.349.043,00, con riferimento ai tassi interni di rendimento richiesti
per investimenti rischiosi in capitali di impresa desunti da studi statistici, oscillanti tra il 20
e il 30%, pervenendo quindi ad un valore compreso tra un massimo di € 3,4 milioni e in
minimo di € 2,8 milioni con una media di 3,1 milioni;

rilevato che tale criterio non appare in linea con quelli normalmente utilizzati nella stima
delle aziende (criterio patrimoniale, reddituale e/o misto);

considerato inoltre che nella determinazione del flusso terminale del capitale investito non
è dato comprendere perché siano state svalutate completamente, oltre alle
immobilizzazioni immateriali e alle immobilizzazioni materiali se si escludono due mezzi
per il valore di € 33.525,00, anche le partecipazioni societarie possedute da █████ nella
società consortile █████ e nel Consorzio █████ e come sia stata calcolata la consistenza
del capitale circolante netto ammontante ad € 1.782.920,00, posto che non si vede perché
tale valore deve corrispondere alla differenza tra poste attive e passive tenuto conto che i
soli crediti ritenuti incassabili ammontano a più di tre milioni di euro;

ritenuto in altri termini che sembrerebbe che nella predetta valutazione si sia tenuto conto
anche dei debiti aziendali, che all'evidenza rimangano in capo alla procedura per essere
pagati in moneta fallimentare e non possono incidere quindi nella determinazione del
valore di realizzo degli assets aziendali con conseguente possibile violazione dell'art. 105
l.f.;

considerato quanto all'attivo ricavabile dall'esercizio delle azioni di responsabilità da parte
del curatore ex art. 146 l.f. che gli attestatori, dopo aver fatto risalire all'1.1.2015 la perdita



del capitale sociale e aver conseguentemente stimato il danno derivante dalla illegittima continuazione dell'attività aziendale per circa tre anni e mezzo secondo il criterio della differenza tra i patrimoni netti - ormai consacrato dalla recente modifica apportata all'art. 2486 c.c. entrata in vigore il 16.3.2019 che ha introdotto al riguardo una presunzione di stima del danno risarcibile con inversione dell'onere della prova- in circa 5/6 milioni e dopo aver escluso che nella fattispecie il danno potesse essere ridotto in relazione alla responsabilità del sindaco e revisore (pag.54), ha quantificato del tutto contraddittoriamente in € 1.500.000,00 l'attivo recuperabile alla luce dei patrimoni degli obbligati (dott. ██████ amministratore e dott. ██████ sindaco) tenuto conto del fatto che normalmente queste cause vengono transatte e che solo *“la parte di danno ascrivibile al sindaco”* (pag. 57) è coperta da assicurazione, assicurazione che peraltro prevede un massimale pari ad € 1.033.000,00 per anno e per sinistro; rilevato inoltre che la stima dei patrimoni degli obbligati si fonda sulla perizia ██████ priva peraltro di riscontri oggettivi in quanto redatta senza aver visionato gli immobili; considerato inoltre che nella valutazione del patrimonio del dr. ██████ è stato valutato per i beni immobili solo il diritto di nuda proprietà e non dell'intera proprietà quale potrebbe conseguire all'esperimento delle azioni revocatorie degli atti di donazione dell'usufrutto in favore della propria madre stipulati in relazione a tutti i suoi beni dal ██████ in data 16.3.2018, alcuni mesi prima del deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, né si è tenuto conto del valore della quota di proprietà dei beni ubicati in Sicilia, non essendo opponibile alla procedura la divisione successivamente intervenuta in quanto non trascritta, né delle partecipazioni societarie fiduciarie dallo stesso detenute, essendosi sul punto gli attestatori limitati a recepire quanto dichiarato dall'interessato in ordine al mancato riconoscimento della intestazione fiduciaria in sede di liquidazione della società; ritenuto pertanto del tutto carente e contraddittoria la valutazione dell'attivo ricavabile dall'esercizio delle azioni di responsabilità in quanto fondata su una stima dei beni degli obbligati del tutto approssimativa ed incompleta, con conseguente errata valutazione del danno effettivamente risarcibile;

considerato come parimenti incompleta sia la valutazione dell'attivo ricavabile dall'esercizio delle azioni revocatorie in quanto non tiene conto, come sopra già evidenziato, dell'ulteriore importo di € 966.939,00 ricavabile dallo svolgimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. in relazione agli accordi solutori intercorsi con Intesa [REDACTED] nel dicembre 2014 e con [REDACTED] s.p.a. a maggio del 2015, per un ammontare complessivo quindi di € 1.466.939,00 anziché di € 500.000,00;

rilevato che nello stimare in complessivi € 515.000,00 le spese della procedura fallimentare appaiono del tutto ingiustificati e non dettagliati gli importi di € 10.000,00 per la proposizione dell'istanza di autofallimento, di € 5.000,00 per compenso vendita cespiti e [REDACTED] (?); di € 150.000,00 per consulenze legali commissionate dal curatore e di € 50.000,00 per fondo spese ed imprevisti;

ritenuto inoltre che, diversamente da quanto affermato dagli attestatori (cfr. pagg. 46 e 47), andavano iscritti tra i debiti anche quelli derivanti dalla responsabilità solidale e illimitata assunta da [REDACTED] per tutti i debiti tributari di [REDACTED] s.r.l. riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di effetto della scissione – avvenuta con atto del 20.12.2016 - di [REDACTED] s.r.l. e dalla responsabilità solidale limitata al valore dei beni conferiti per gli altri debiti derivante sempre dall'anzidetta scissione a norma delle disposizioni del c.c., trattandosi di responsabilità solidale appunto e non subordinata all'inadempimento di [REDACTED], non potendosi invero condividere, per quanto già sopra sottolineato, l'impostazione assunta dagli attestatori fondata sulla pretesa capacità dell'obbligata di far fronte alle proprie obbligazioni e di generare un surplus da dedicare ai creditori di [REDACTED];

considerato che nella proposta 182 ter l.f. in contrasto con quanto risulta dall'attestazione la perdita del capitale sociale viene fatta risalire al 31.12.2015, anziché all'1.1.2015, e la stima dell'attivo ricavabile dall'esercizio da parte del curatore delle azioni di responsabilità ex art. 146 l.f. è indicato in € 1.000.000,00, anziché in € 1.500.000,00;

rilevato che altre criticità attengono ai dati riportati nel ricorso per concordato;

considerato infatti quanto alle disponibilità liquide al 31.12.2018 che in ricorso sono indicate in € 637.831,00 (pag 50), ma che tale dato non coincide con il saldo di banche a

tale data (pari a € 1.115.416,12 vedi quinta relazione mensile in preconcordato a pag. 4) né con la situazione finanziaria allegata a detta relazione che riporta un saldo finale di Euro 1.135.029,26;

rilevato quanto ai flussi di cassa la carenza dei flussi indicati in piano;

rilevato invero come per esempio sul mese di gennaio 2019 il Business Plan del piano industriale (pag. 34 doc. 190) riporta come dato di saldo “ricavi – costi” del mese l’importo di Euro 693.728 a fronte di un preventivo di Euro 1.440.575,00; la differenza è sostanzialmente dovuta al mancato incasso dei crediti verso [REDACTED] e [REDACTED] (oltre altri crediti di minor importo; cfr. dettagli incassi doc. 167 allegato a sesta relazione mensile informativa); non si comprende come un rischio di mancato incasso di crediti di tale entità non venga considerato sui flussi prospettici del piano. Ed infatti, già nei flussi di cassa relativi al periodo in preconcordato si sono avuti scostamenti significativi (in alcuni mesi come nel gennaio 2019 di cui sopra e nel novembre 2018 in cui lo scostamento dei flussi generati dal minor importo degli incassi preventivati rispetto a quelli effettivi è pari ad un risultato di Euro 786.442,46 rispetto al preventivo di Euro 1.084.759,70);

considerato inoltre che negli incassi derivanti dai compensi pagati da [REDACTED] (parte preponderante degli incassi) non è dato comprendere quanto di questi incassi sia relativo a crediti correnti generati in corso di procedura e quanto sia invece partita “straordinaria” non ripetibile nei flussi futuri in quanto concernente incassi di crediti anteriori al concordato (cfr. doc. 183 in cui risultano crediti verso [REDACTED] al 26/7/2018 pari ad Euro 1.221.362,43 incassati per Euro 589.603,33 post concordato); il che comporta il rischio che il risultato “utile di cassa” nel periodo di [REDACTED] pari a Euro 693.728 (vedi Business Plan del piano industriale - pag. 34 doc. 190) sia in realtà da attribuirsi a detta partita “straordinaria”;

ritenuto pertanto che, anche a voler prendere come base l’ipotesi più favorevole al debitore (considerare cioè che nei flussi vi fosse già ricompreso l’incasso dei c.d. “crediti pregressi”), il “saldo negativo” a consuntivo rispetto ai dati del preventivo è di circa Euro 1.100.000,00 in 5 mesi di gestione e, quindi, se confermato negli altri 7 mesi di gestione,

ciò significherebbe che nel 2019 si registrerebbe una perdita sui ricavi di oltre 2 milioni complessivi annuali;

considerato che essendo i ricavi del 2019 preventivati per Euro 11.277.063,00 ed i costi per Euro 9.358.427,00, con un conseguente saldo positivo preventivato di Euro 1.918.636,00 (vedi Business Plan del piano industriale - pag. 34 doc. 190), una tale evenienza con un minor incasso di euro 2 milioni circa comporterebbe il venir meno di qualsivoglia flusso positivo ed anzi un rischio di perdita gestionale in corso di concordato; rilevato che altra criticità attiene alle modalità di incasso dei crediti relativi ai Contratti TPL e ai reciproci rapporti di debito/credito con [REDACTED] e [REDACTED]; considerato invero che tenuto conto che i corrispettivi dei Contratti TPL vengono incassati da [REDACTED] “attraverso i consorzi concessionari”, rispettivamente [REDACTED] per il Contratto TPL Alessandria e [REDACTED] per il Contratto TPL Asti (cfr. Prima Relazione Mensile), si registrano i seguenti elementi non del tutto chiari in ordine alle reciproche partite di credito e debito.

(a) Nel **doc. 183** vengono indicati rispettivamente crediti residui da incassare di Arfea (già esistenti al deposito del Ricorso Pre-Concordato)

- verso [REDACTED] (Contratto TPL Alessandria) per € 631.759,10; e
- verso [REDACTED] (Contratto TPL Alessandria) per € 4.316,24.

(b) Nel **doc. 185** vengono indicati debiti chirografari di Arfea

- verso [REDACTED] (Contratto TPL Alessandria) per € 62.021,69; detto debito non viene decurtato del credito di cui al **doc. 183** e non viene data evidenza della compensazione indicata a pag. 18 del Ricorso Concordato con il credito di [REDACTED] pari ad “€ 444.516,12 per l'importo corrispondente alle trattenute subite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese sui corrispettivi del Contratto TPL Alessandria in esecuzione della Determinazione 2099 della Direzione Opere Pubbliche”; e
- verso COAS (Contratto TPL Alessandria) per € 7.651,46 (al netto di una compensazione per € 793,25) – non viene invece dedotto il credito di cui al **doc. 183**.

(c) Nell'Attestazione (**doc. 176**, pag. 42) vengono indicati crediti verso SCAT *“di complessivi € 1.913.635 a cui occorre detrarre il fondo svalutazione crediti già stanziato in precedenza dalla Società per il rilevante importo di € 821.871 determinando pertanto un valore complessivo di presunto realizzo del credito verso [REDACTED] di € 1.091.765 poi ridotto ulteriormente a seguito di una compensazione di € 1.612”*, con precisazione che, inoltre, *“la società vanta anche crediti verso [REDACTED] iscritti tra i crediti verso clienti”*.

(d) Come emerge dalla Quarta Relazione Mensile (pag. 5), [REDACTED] ha richiesto ad [REDACTED] il pagamento dei debiti pregressi, invitando la stessa a depositare istanza *ex art. 182 quinquies* l. fall. per ottenere l'autorizzazione in tale senso. Sono intercorsi scambi di corrispondenza, nell'ambito dei quali [REDACTED] ha insistito nella pretesa, diffidando [REDACTED] a provvedere (**docc. 130, 131, 132**). Da quanto precede, emerge la sussistenza di un potenziale contenzioso con [REDACTED] e non è dato sapere se detto contenzioso possa avere un qualche impatto negativo sulla prosecuzione del rapporto inerente il Contratto TPL Asti;

ritenuto pertanto che, tenuto conto che i Contratti TPL sono funzionali rispetto alla fattibilità del piano e che dai relativi *cash flows* dipende il pagamento dei creditori nei termini (anche temporali) indicati nella proposta concordataria, si rende necessario che parte ricorrente chiarisca

- gli effettivi crediti incassabili da [REDACTED] e [REDACTED] (vedi anche punto 4.1)
- l'esatta quantificazione dei reciproci rapporti di credito/debito e delle compensazioni effettuate e/o da effettuarsi;
- l'esistenza o meno di contenziosi tra [REDACTED] e [REDACTED]/[REDACTED] che possano avere un'incidenza negativa sui contratti di TPL;
- i motivi di ritardo nel pagamento dei crediti da parte dei Consorzi (cfr. credito verso [REDACTED]), sulla capacità dei Consorzi di far fronte ai relativi pagamenti e, comunque, sulla capacità dei Consorzi di adempiere alle proprie obbligazioni o meno (anche per valutare una eventuale incidenza negativa di inadempimenti dei Consorzi rispetto ai rapporti di affidamento in essere con AMP);

- l'incidenza negativa di detti ritardi nei pagamenti da parte dei Consorzi rispetto alla capacità di [REDACTED] di produrre i flussi necessari a consentire il pagamento dei creditori alle scadenze indicate nel piano (specialmente creditori privilegiati *ex art. 2751 bis* non dilazionabili oltre 1 anno dalla data di omologa del concordato *ex art. 186 bis l. fall.*);

considerato infine che tra i debiti chirografari verso Banche (pagg. 36-37 Ricorso Concordato), viene indicato un debito relativo a contratti di mutuo agevolato in pool (cd. Mutuo Alluvione) “assistiti da garanzia [REDACTED] S.p.A. sul rischio del credito” e che dalla tabella riportata a pagina 36 tali crediti garantiti sono indicati come ammontanti complessivamente ad € 572.618,91;

rilevato che né nel ricorso/concordato, né nell'attestazione (**doc. 176** – pagg. 55 e 56) vengono valutati gli effetti conseguenti all'escussione della garanzia;

ritenuto che, fermo restando che non è prodotto il contratto di garanzia, trattandosi di credito agevolato è probabile che il credito di regresso di [REDACTED] S.p.A. sia assistito da privilegio (*ex art. 9 d.lgs. 123/1998* che disciplina gli interventi di sostegno pubblico alle imprese – cfr. da ultimo Cass. 30.1.2019, n. 2664), privilegio che sarebbe preferito ad ogni altro credito (eccezione fatta, *ex art. 2777, 3° comma, c.c.*, per i crediti per le spese di giustizia e per i crediti assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis c.c.*), con conseguente possibile violazione della *par condicio creditorum* nella strutturazione del piano concordatario da parte di [REDACTED] e mancata valutazione della possibilità di degradare siffatto credito *ex art. 160, secondo comma, l. fall.*;

ritenuto pertanto che in considerazione dei profili di inammissibilità sopra evidenziati deve essere fissata udienza *ex art. 162, commi 2, l.f.*

P.Q.M.

Fissa *ex art. 162, comma 2, l.f.* l'udienza del 15.5.2019 ad ore 12

Si comunichi anche al P.M. sede

Alessandria, 22.3.2019

Il Presidente Estensore

(dr.ssa C. Santinello)”

vista la modifica della proposta e del piano di concordato preventivo depositata dalla società ricorrente in data 14.5.2019 e relativi allegati;

osserva quanto segue.

La proposta e il piano concordatari, così come modificati con il deposito della memoria del 14.5.2019, presentano aspetti di inammissibilità in quanto da un lato non sono stati superati, se non parzialmente, i profili già evidenziati nel precedente provvedimento e, dall'altro, la stessa “Offerta [REDACTED]” posta a base della predetta modifica presenta ulteriori aspetti di inammissibilità.

Quanto all'”Offerta [REDACTED]” che prevede sostanzialmente da parte di Line s.p.a., o di altra società appartenente al medesimo gruppo societario: a) l'acquisizione dell'intero capitale sociale di [REDACTED] a fronte di un corrispettivo complessivamente pari ad € 1,00 entro il 5° giorno successivo alla data di definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo; b) l'apporto di nuova finanza per l'importo di € 1.000.000,00 per concorrere al fabbisogno del passivo concordatario; c) il conferimento in denaro, in esecuzione di un aumento di capitale sociale all'uopo deliberato e/o di un finanziamento soci infruttifero non rimborsabile fino alla soddisfazione dei creditori concorsuali e/o di un versamento in conto capitale, della somma complessiva di € 2.000.000,00 da destinare esclusivamente in parte all'acquisto di nuovi automezzi e in parte alla manutenzione di quelli esistenti allo scopo di migliorare gli standard e la sicurezza dei servizi offerti da [REDACTED] nell'arco temporale del piano; d) l'impegno a far sì che [REDACTED] fino al 31.12.2023, data di esecuzione del piano, non receda dai contratti di locazione immobiliare in essere con [REDACTED] s.r.l., la quale avrà facoltà di vendere, previo congruo preavviso, uno o più degli immobili oggetto di locazione, vincolando il prezzo, al netto delle spese e dei costi della compravendita, oltre che delle eventuali imposte, al pagamento del debito dell'Agenzia delle Entrate in adempimento degli obblighi assunti con la definizione agevolata (cd. rottamazione *ter* D.L. 119/18, convertito con modificazioni nella legge 136/18 e legge 145/18), va rilevato che l'efficacia della stessa è soggetta al verificarsi di

alcune condizioni disciplinate al punto 5 dell'offerta (doc. 196) che appaiono inammissibili e/o incompatibili con la realizzazione del piano concordatario anche se, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), rinunciabili dall'offerente essendo poste nel suo esclusivo interesse.

Innanzitutto inammissibile è la condizione di cui all'art. 5.1 lettera b) che subordina l'operatività degli impegni assunti all'intervenuta definitività del decreto di omologa del concordato preventivo.

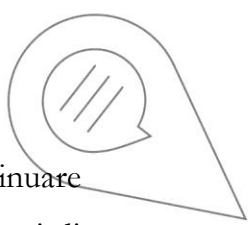
Ed infatti sul punto questo Tribunale si è già pronunciato affermando che *“l'apposizione della suddetta condizione, che limita l'efficacia degli impegni assunti [...], rende del tutto aleatorio il rispetto degli stessi da parte dell'offerente dal momento che l'omologa, in caso di opposizioni, potrebbe slittare di mesi o anche di anni in caso di impugnazione in Cassazione, e conseguentemente non verrebbe versato il corrispettivo previsto [...] e quindi il denaro necessario a soddisfare i creditori nelle tempistiche ipotizzate”* (cfr. Trib. Alessandria, 11.1.2016 e 22 marzo 2016, in *Il caso.it*).

Incompatibile con la realizzazione dell'affermata e sostenuta “continuità aziendale”, è poi la condizione d) del punto 5.1. così formulata :” *che in ragione dell'esecuzione dell'operazione il rapporto consortile e/o societario tra [] e [] e tra [] e [] rimanga inalterato rispetto a quello attualmente vigente e, in ogni caso, rimanga tale da consentire l'esecuzione da parte di [] del Contratto di Servizi [] e del Contratto di Servizi [] per quanto di propria competenza e secondo quanto previsto dal Piano”*

Infatti il significato di tale clausola non è chiaro e fa sorgere incertezze in ordine al mantenimento degli impegni oggetto dell'offerta nel caso in cui i due contratti di servizio TPL cessassero prima della data del 31.12.2023, sì da rendere del tutto aleatoria l'offerta stessa e conseguentemente la realizzazione della proposta e del piano concordatario.

Più in generale va osservato che il profilo di inammissibilità riguardante la “pretesa continuità” del piano concordatario, già sottolineato nel precedente decreto, non sembra affatto superato dalla modifica fondata sull'offerta [].

Invero a prescindere dall'astrattezza di tutte le affermazioni contenute nella memoria del 14.5.2019 relativa ad una supposta capacità di [], pur in assenza dell'offerta []



e quindi dell'entrata in società di [REDACTED] s.p.a. o di altra società del gruppo, di continuare “alone” l'attività aziendale anche in caso di cessazione anticipata dei predetti contratti di TPL, in quanto prive di alcun riscontro oggettivo e basate su mere e plurime ipotesi che dimostrano che la società non è in grado di dire cosa potrebbe fare realmente in tale eventualità – del resto il piano originario contemplava la destinazione di tutti i flussi di cassa derivanti dall'esecuzione dei predetti contratti al pagamento dei debiti concordatari per più di 9 milioni di euro -, va osservato che ugualmente l'impegno di [REDACTED] s.p.a. è strettamente ancorato, alla luce della clausola sopra indicata, alla continuazione da parte di [REDACTED] dei contratti di Servizio TPL [REDACTED] e [REDACTED] in conformità a quanto previsto nel piano e, quindi, fino al 31.12.2013.

Sennonchè, come già rilevato nel precedente decreto e come implicitamente confermato anche nella memoria 14.5.2019 (cfr. schema tempi delle nuove procedure di aggiudicazione pag. 10) a tutto concedere non solo la durata dei predetti contratti non andrebbe oltre al 30.6.2023, ma per quanto attiene al contratto Servizi TPL [REDACTED] lo stesso è scaduto il 21.5.2019 e nulla è dato sapere sull'intervenuta proroga e sulla eventuale durata della stessa. Del resto la stessa delibera del Consiglio Direttivo di [REDACTED] del 10.5.2019 non solo dà atto che al 10.5.2019 nessuna proroga è intervenuta, pur ritenendo “*di fatto come evento certo*” un eventuale prolungamento del contratto, ma che in ogni caso era del tutto sconosciuta la durata di tale proroga.

Nonostante quindi la durata dei predetti contratti non sia certa il piano di concordato e la stessa offerta [REDACTED] presuppone la continuazione degli stessi fino al 31.12.2023, rendendo quindi del tutto aleatorio il mantenimento dei predetti impegni e conseguentemente l'adempimento della proposta concordataria nel caso in cui tali contratti cessassero anteriormente.

In altri termini la condizione di cui al punto 5 lettera d) priva di alcun contenuto ed anzi smentisce l'affermazione contenuta nella memoria integrativa del 14.5.2019, secondo cui l'offerta [REDACTED], attesa la solidità del gruppo societario, assicurerebbe la continuità aziendale anche in caso di anticipata risoluzione dei contratti di Servizio TPL in oggetto.

Va inoltre sottolineata la genericità, per indeterminatezza, della condizione di cui alla successiva lettera f) che attiene all'impegno di "████ s.r.l. a non creare presupposti lesivi nei confronti del Piano", condizione la cui formulazione potrebbe far sorgere contestazioni in merito al mantenimento degli impegni da parte dell'offerente.

Parimenti connotati da genericità sono gli impegni assunti da █████ s.p.a. ai punti 4.1 b) e c). Non è dato comprendere esattamente quando e come verrebbe apportata la nuova finanza; anche se ciò avvenisse mediante pagamento diretto dei creditori concordatari non è minimamente specificato, tenuto conto che per il pagamento delle classi 3,4 e 5 e di parte della classe 2, è necessaria anche la nuova finanza erogata da "████" quali sono i creditori che verrebbero pagati da █████ e quali da █████. Ugualmente non è specificato quando e come verrebbe messa a disposizione la somma di € 2.000.000,00 per gli "investimenti", posto che le diverse modalità astrattamente indicate comportano conseguenze del tutto differenti che, unitamente agli "investimenti" prospettati, ben potrebbero incidere sulla continuità nel caso in cui i contratti dei Servizi attualmente in essere venissero meno.

Anche la previsione contenuta al punto 7 dell'offerta, che richiede nel periodo intercorrente tra il decreto di ammissione del concordato e la data di acquisizione dell'intero capitale sociale da parte dell'offerente che "████ sia gestita in modo oculato, avveduto e prudente", è talmente generica e connotata da un grado di indeterminatezza da rendere incerti se non addirittura aleatori da un lato gli impegni assunti da █████ e dall'altro gli obblighi imposti agli attuali soci di █████, sì da agevolare il sorgere di contestazioni di inadempimento da parte dei primi in sede di esecuzione dell'impegno assunto, con conseguente aleatorietà dello stesso piano concordatario fondato sulla predetta offerta irrevocabile.

Ma soprattutto il punto di maggior criticità dell'offerta e, quindi, della proposta e del piano concordatario sulla stessa fondati è la reiterata previsione del necessario apporto di finanza esterna da parte di █████ s.r.l., pari quantomeno ad € 1.058.000,00 nel cd. "best case", indispensabile per il pagamento delle classi dei creditori chirografari sopra

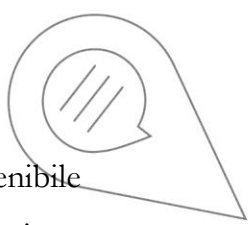
menzionate, pagamento che ha, tra l'altro, carattere vincolante nel suo ammontare, nell'ambito di un concordato in continuità *ex art. 186 bis l. fall.* – sul punto, cfr. *ex plurimis*, Trib. Alessandria 11.1.2016, App. Roma, 23 maggio 2016; Trib. Torino, 4 maggio 2016, *inedita*; Trib. Lecco, 10 luglio 2015; Trib. Monza 13 febbraio 2015, Trib. Trento 19.6.2014, Trib. Bergamo, 10 aprile 2014, tutte in *Ilcaso.it*-, pena l'inammissibilità del concordato per mancata soddisfazione della sua causa concreta.

Sul punto infatti la ricorrente e gli attestatori, nella relazione integrativa *ex art. 161*, comma 3, l.f. (allegato 211) non hanno certo superato i rilievi contenuti nel precedente decreto del Tribunale del 22.3.2019.

Va innanzitutto tutto sottolineato che anche la corresponsione di nuova finanza da parte di [REDACTED] s.r.l., così come la garanzia fideiussoria prestata dall'amministratore e socio di [REDACTED] dott. [REDACTED] (all. 208 e 211), sono sospensivamente condizionati alla definitività del decreto di omologa per cui valgono gli aspetti di inammissibilità già sopra evidenziati per l'Offerta [REDACTED].

Del tutto irrilevante è poi la prestazione della suddetta garanzia personale attesa la natura esclusivamente immobiliare e l'incapienza, secondo le stime riportate e ribadite dagli attestatori nell'integrazione della relazione *ex art. 160 e 182 ter l.f.*(doc. 210), del patrimonio del dott. [REDACTED] ammontante ad € 548.525,58 a fronte di un impegno ad apportare nuova finanza da parte della società [REDACTED] fino ad € 2.000.000,00 , e a un importo comunque necessario per il pagamento dei creditori chirografari di € 1.058.000,00 nel cd. “ best case” e di € 1.061.000,00 nel cd. “worst case”.

Inoltre il piano prevede che tale apporto venga ritratto sostanzialmente dalla vendita degli immobili di proprietà di [REDACTED] s.r.l. dal momento che pacificamente, e in tal senso l'offerta [REDACTED] contempla la costituzione di appositi vincoli nonché la delega al pagamento a favore di [REDACTED] (doc. 208), tutti i flussi costituiti dai canoni derivanti dalla locazione degli immobili di proprietà di [REDACTED] s.r.l. sono destinati alla soddisfazione dei debiti erariali oggetto della cd. rottamazione ter.



Orbene va ribadito che non c'è alcuna garanzia in ordine ai tempi e alla liquidità ottenibile dalla vendita dei suddetti immobili. Quanto a quest'ultimo aspetto l'integrazione contenuta nella relazione ex art. 161 comma 3 l.f. è del tutto irrilevante dal momento che le nuove stime "██████" non consentono certo di superare i rilievi evidenziati nel decreto 22.3.2019 in relazione alla stima "██████", posta a base della originaria attestazione, e alla stessa relazione "██████" relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare dei soggetti passivi delle azioni di responsabilità. Si tratta infatti di stime del tutto superficiali e risibile è la giustificazione degli attestatori secondo cui non era certo consentito agli stimatori entrare negli immobili di soggetti terzi (si tratta dell'amministratore e del sindaco della proponente!). Nessuna garanzia né probabilità evidente è che possano essere osservati i tempi di realizzo previsti nel piano: infatti solo l'immobile di ██████ (PV) è stato venduto in esecuzione del contratto preliminare (doc. 201) e la manifestazione di interesse espressa dal Comune di Novi Ligure in realtà deve essere verificata all'esito delle elezioni amministrative ancora in corso. L'aleatorietà dei valori e dei tempi di realizzo è data inoltre dal fatto che si tratta quasi esclusivamente di immobili industriali.

Ma soprattutto deve essere evidenziato come ██████ è pacificamente una società insolvente ex art. 5 l.f. in quanto priva di liquidità e non in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ciò risulta inequivocabilmente dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017, dall'allegato B dell'attestazione 161, comma 3, l.f. (doc. 148) e da quanto affermato nell'integrazione alla relazione 161, comma 3, e 186 bis l.f. a pag. 13, in relazione alla pretesa capacità di ██████ di far fronte ai debiti fiscali e agli altri debiti esistenti alla data di efficacia della scissione (31.12.2016), al fine di giustificare la mancata contemplazione nel piano concordatario dei predetti debiti di cui ██████ risponde solidalmente in toto e/o entro i limiti del valore dei beniassegnati.

Orbene dall'esame del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 risultano i seguenti dati: attivo complessivo ammontante ad € 5.950.348, di cui € 5.182.653,00 costituito da immobilizzazioni materiali ed € 638.609,00 costituito da attivo circolante, composto da

crediti per € 624.871,00, di cui **€ 365.871,00** esigibili entro l'esercizio successivo, ed € 13.738,00 da disponibilità liquide; debiti complessivi per € 3.013.136, di cui **€ 2.440.280,00** esigibili entro l'esercizio successivo (i debiti tributari indicati in nota integrativa sono pari ad € 1.390.425; i debiti verso banche ad € 572.856,00, i debiti verso fornitori ad € 559.291,00 e gli altri debiti ad € 490.564,00).

Lo squilibrio finanziario in cui si trova [REDACTED] s.r.l. è palese dal momento che la società non dispone di beni facilmente liquidabili (attivo circolante) per far fronte regolarmente al pagamento dei debiti esigibili a breve.

La situazione è confermata dall'allegato B all'attestazione 161, comma 3, l.f. (doc. 148 all. B pag. 7) da cui emerge come [REDACTED] presenti in tutto l'arco temporale del "piano" un capitale circolante netto negativo e cioè un deficit finanziario (**capitale circolante netto negativo** per Euro 1.834.864,00 nel 2018, Euro 1.577.175,00 nel 2019, Euro 1.254.447,00 nel 2020, Euro 936.733,00 nel 2021, Euro 619.019,00 nel 2022, Euro 391.200,00 nel 2023).

In altri termini, pur ipotizzando l'incasso integrale di tutti i crediti, in nessun anno vi sarebbero risorse sufficienti per soddisfare i debiti indicati in ciascun esercizio; a ciò si aggiunga che a pag. 9 dell'allegato in esame viene dato atto che i crediti "vs [REDACTED]" e "vs [REDACTED]" sono ipotizzati "immutati" e quindi non esigibili con conseguente peggioramento del deficit finanziario di ciascun esercizio.

L'incapacità di [REDACTED] di far fronte regolarmente al proprio indebitamento trova altresì riscontro nel prospetto dei flussi indicati a pag. 12 dell'Allegato B all'attestazione, nel quale il disavanzo di tesoreria viene ipotizzato come superabile nel suo complesso (fermo che nell'esercizio 2021 sarebbe comunque negativo per € 212.129,00) solo grazie agli ipotetici, per quanto sopradDETTO, realizzi di cespiti immobiliari a valori di perizia, quando l'unica offerta ha riguardato il bene immobile di Bagnaria, effettivamente venduto con atto del 2.4.2019 (doc. 201) con un incasso di Euro 165.000,00 (importo modesto rispetto all'ammontare complessivo dei realizzi immobiliari ipotizzati). Infatti, senza le dismissioni immobiliari meramente "ipotizzate", il disavanzo di cassa sarebbe pari ad €

123.272,00 nel 2019, ad € 176.665,00 nel 2020, ad € 171.651,00 nel 2021, ad € 264.131,00 nel 2022 e ad € 48.693,00 nel 2023 . Il tutto senza contare che **nei debiti non risultano indicati il pagamento dei debiti commerciali se non per soli 19.000 euro circa nel 2019.**

Inoltre, anche se ■■■ s.r.l. fosse in grado di realizzare il piano di dismissione immobiliare, come già sopra evidenziato, resterebbe in deficit finanziario per Euro 391.200,00 nel 2023 (al netto di ogni fondo rischi; Allegato B all'attestazione, pag. 7 -Stato Patrimoniale).

L'attestazione integrativa depositata il 14.5.2019, oltre a quanto già evidenziato in ordine alla del tutto indimostrata congruità dei valori di stima del patrimonio immobiliare e relativi tempi di realizzo, **tanto più che si tratta quasi esclusivamente di capannoni industriali**, a proposito dei debiti (fiscali e non) gravanti su ■■■ s.r.l. al 31.12.2016 e alla responsabilità solidale di ■■■ illimitata per i debiti fiscali (art. 173, comma 13, TUIR e art. 15, comma 2, D. Lgs. 472/1997) e limitata al valore effettivo del patrimonio assegnato quanto agli altri debiti ex art. 2506 quater c.c., afferma che il debito tributario ammontante ad € 1.594.671,00 al 31.12.2016 sarebbe sceso ad € 1.053.723,00 di cui € 628.754,00 oggetto di richiesta di rottamazione ter, mentre il restante debito di ■■■ alla predetta data ammonterebbe complessivamente ad € 1.994.306,00, inferiore al valore dei beni assegnati da ■■■ ad ■■■ pari ad 2.183.876,00 e rispetto al quale pertanto ■■■ è solidamente responsabile (cfr. pag.13). Ciò precisato tenendo conto che i flussi di cassa sono destinati a pagare il debito fiscale oggetto della rottamazione ter, che non comprende tutto il debito fiscale di ■■■ al 31.12.2016, e che in ogni caso i debiti non fiscali ammontano ad € **1.994.306,00** ,che ■■■ dovrebbe quindi pagare con il ricavato derivante dalla vendita del patrimonio immobiliare, appare di tutta evidenza lo squilibrio finanziario in cui versa ■■■ e quindi l'incapacità della stessa di provvedere al relativo pagamento. Infatti se il ricavato dalla dismissione immobiliare deve essere destinato almeno per € **1.053.000,00** all'apporto della finanza esterna per il pagamento dei creditori di ■■■ con una" riserva di elasticità" a detta degli attestatori di € **930.000,00** (pag. 9

della attestazione 14.5.201, rispetto al valore dell'intero patrimonio immobiliare secondo le stime "██████" e "██████", è palese che tale "riserva" sarebbe insufficiente a far fronte ai debiti maturati al 31.12.2016, quantificati, esclusi quelli fiscali- peraltro non tutti oggetto di rottamazione –, in € 1.994.306,00 dagli stessi attestatori.

Alla luce di queste considerazioni non è dato comprendere come si possa continuare a parlare di "solvibilità" di ██████ ed affermare che ██████ sarebbe nel 2023 in *"perfetto equilibrio patrimoniale, economico e finanziario"* (cfr. pag. 12 della memoria 14.5.2019), e quindi la *"fattibilità del Piano ██████"*, sì che sarebbe *"contraddittorio prevedere il soddisfacimento nel passivo ██████ un onere per la responsabilità solidale illimitata tributaria e limitata civilistica per effetto della scissione di ██████ di cui si è resa beneficiaria ██████"* (cfr pag. 13-14 attestazione integrativa 14.5.2019) allorché, come visto, sono gli stessi numeri indicati dall'attestatore nell'allegato B dell'attestazione e, più in generale, nella relazione di attestazione anche integrativa a dimostrare l'esatto contrario, vale a dire l'esistenza in tutto l'arco del *"piano ██████"* di un capitale circolante netto negativo e, quindi, di un deficit finanziario e l'incapacità anche patrimoniale della stesa a far fronte agli impegni assunti.

Parimenti non si vede come si possa affermare che non *"è condivisibile l'asserto secondo cui ██████ dovrebbe soddisfare integralmente i propri creditori prima di apportare ad ██████ la cd. finanza esterna: ciò in quanto il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione opera esclusivamente nell'ambito di una procedura che preveda il concorso individuale o collettivo dei creditori, evenienza a ben vedere non riguardante ██████"* (pag. 12 memoria integrativa). La verità è che ██████ non può affatto considerarsi una società *"in bonis"* atteso l'evidente stato di insolvenza che emerge dai dati sopra riportati.

Consegue che la previsione del necessario apporto di finanza esterna da parte di ██████ si traduce nell'inammissibilità del piano concordatario in mancanza di alcuna garanzia in ordine al pagamento delle percentuali garantite ai creditori chirografari.

Non solo ma la reale situazione patrimoniale e finanziaria di ██████ s.r.l. sopra accertata rende palese la permanenza dei profili di inammissibilità del piano concordatario là ove non sono stati appostati, nell'ambito del passivo, i debiti di ██████ collegati alla

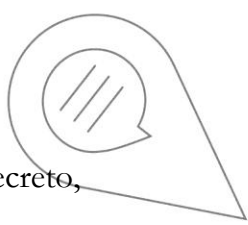
responsabilità solidale derivante dalla operazione di scissione più volte richiamata, nonché alla fideiussione rilasciata a favore di [REDACTED] s.p.a. a garanzia del debito assunto da [REDACTED] s.r.l. per complessivi € 320.158,00.

Sul punto va altresì sottolineato che, a parte il fatto che la mancata indicazione di debiti concordatari esistenti è un atto in frode anche a prescindere dall'eventuale esistenza di un correlativo diritto di regresso, nel caso di specie alla luce della considerazioni sopra svolte, non è dato comprendere quale regresso potrebbe esercitare concretamente [REDACTED], chiamata a rispondere solidalmente, nei confronti di [REDACTED] s.r.l. incapace di adempiere regolarmente alla proprie obbligazioni secondo gli stessi dati contabili forniti dalla proponente.

Parimenti non superato è rimasto il rilievo concernente l'appostazione, tra i debiti chirografari verso Banche, del credito di [REDACTED] s.p.a. per escussione della garanzia prestata relativamente ai contratti di mutuo agevolati, dal momento che parte ricorrente si è limitata a produrre quest'ultimi contratti del tutto irrilevanti e non il contratto di garanzia stipulato tra [REDACTED] ed [REDACTED], come del resto già sottolineato nel precedente decreto, non consentendo quindi al Tribunale di effettuare le conseguenti valutazioni.

La proposta sul punto appare inoltre inammissibile in quanto sembrerebbe articolarsi in due diverse ipotesi (cd. "best case" e "worst case") a seconda che il predetto credito di [REDACTED] venga considerato chirografo o privilegiato, là dove il piano concordatario non modificato in realtà continua a considerarlo come chirografo senza peraltro appostare alcun fondo rischi per il caso in cui ne venisse accertata in apposito giudizio la natura privilegiata.

Il piano concordatario continua poi a fare riferimento quanto ai tempi previsti per il pagamento dei creditori al 30.7.2019 quale data di omologa del concordato, nonostante sia evidente che la stessa non possa certamente essere rispettata, con conseguente slittamento del mese e dell'anno previsti per il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale e necessario ricalcolo degli interessi agli stessi spettanti .



Neppure possono ritenersi superate le carenze, già evidenziate nel precedente decreto, nell'attestazione ex artt. 160, comma 2, e 182 ter l.f..

Invero in ordine alle azioni revocatorie eventualmente esperibili nello scenario fallimentare la correttezza della mancata considerazione degli esborsi effettuati a favore di [REDACTED] e di [REDACTED] s.p.a. negli anni 2014 e 2015 in esecuzione degli accordi “solutori” stipulati in quanto, secondo quanto affermato dalla proponente e ribadito dagli attestatori tali accordi avevano ad oggetto debiti “scaduti”, è tutta da dimostrare in mancanza della produzione dei predetti accordi.

Sul punto va inoltre osservato che il Tribunale non ha affatto affermato che i due Istituti Bancari non potevano e non possono essere considerati creditori, ma ha evidenziato come da un lato avrebbe dovuto essere contemplato l'esperimento delle azioni revocatorie per il recupero delle somme erogate e, dall'altro, i rispettivi crediti avrebbero dovuto essere inseriti nella classe IV unitamente a tutti gli altri creditori chirografari “ab origine”.

Uguualmente in ordine all'esperimento delle azioni di responsabilità, in relazione alla valutazione dei patrimoni degli obbligati - fondata tra l'altro sulle perizie [REDACTED] prive di riscontri oggettivi e del tutto inattendibili-, nessuna risposta esauriente è stata data quanto alla mancata considerazione della piena proprietà, anziché della nuda proprietà, in capo al dr. [REDACTED], conseguente all'esperimento delle azioni revocatorie degli atti di donazione, che infatti continua a non essere valutata nell'attestazione integrativa (doc. 210) sulla base di considerazioni del tutto astratte. Quanto poi alla non “opponibilità” della divisione dei beni situati in Sicilia, bene farebbero gli attestatori a limitarsi alle considerazioni e valutazioni di competenza, anziché ergersi a giuristi, dal momento che il significato dell'espressione di “non opponibilità” utilizzato nel precedente decreto stava a significare l'aggredibilità di tali beni da parte della procedura in mancanza di trascrizione della divisione, magari mediante la richiesta di un provvedimento cautelare “ante causam” quale è il sequestro conservativo perfettamente trascrivibile, non essendo certo necessario aspettare la sentenza di condanna e che il debitore si spogli nel frattempo dei propri beni...

Ugualmente in ordine all'importo del massimale dell'assicurazione stipulata dal dott. [REDACTED] in relazione alla propria attività di sindaco, gli attestatori nell'integrazione del 14.5.2019 sembrano non comprendere i rilievi del Tribunale in ordine all'importo assicurato per sinistro e per anno dal momento che si limitano a ripetere che il massimale è di € 1.033.000,00, senza tra l'altro, ancora una volta, produrre la relativa documentazione.

Anche l'importo stimato per le spese della procedura fallimentare in complessivi € 515.000,00 continua a non trovare un riscontro oggettivo in quanto fondato su mere ipotesi e/o su importi non conformi ai parametri normativi, come è, per esempio, la previsione di € 10.000,00 per la proposizione dell'istanza di autofallimento.

La proposta di concordato, così come modificata in data 14.5.2019, va pertanto dichiarata inammissibile.

Ai sensi dell'art. 7 n. 2 l.f. va disposta la comunicazione del presente decreto al P.M. sede per le valutazioni di competenza anche nei confronti di [REDACTED] s.r.l.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da [REDACTED] – [REDACTED] ed [REDACTED] s.r.l. -, così come modificata in data 14.5.2019.

Dispone la trasmissione del presente decreto anche al P.M. sede

Alessandria, 7.6.2019

Il Presidente estensore

(dr.ssa C. Santinello)